

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

CON ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A.

E

**CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
CONTROINTERESSATI AI SENSI DEGLI ARTT. 52 co. 2 C.P.A. E 151 C.P.C. O, IN
SUBORDINE, EX ARTT. 41 co. 4 C.P.A. E 150 C.P.C.**

PER

la prof.ssa **SERENA STRIANESE**, nata a Cercola (NA) il 25.07.1981 (CF STR SRN 81L65 C495Y), residente in Roma, via Casale Strozzi n. 33, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Errante (CF: RRNMSM70S21G273H), con domicilio eletto in Roma Lungotevere Flaminio n. 28, giusta procura rilasciata su foglio separato ad uso PAT (B) con autorizzazione del detto Procuratore a comunicare avvisi di Cancelleria e atti dell'Ufficio ex artt. 133, 134 e 136 c.p.c., in relazione alla presente controversia, a mezzo fax al numero 06/321.43.06, ovvero tramite PEC all'indirizzo massimoerrante@ordineavvocatiroma.org - *ricorrente* -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (CF 80185250588) in persona della sua Ministra e legale rapp.te p.t. prof.ssa Lucia Azzolina, *ex lege* rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata in Roma (00186) via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it su ReGIndE)

- *resistente* -

NONCHÉ CONTRO

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** (CF 97248840585) in persona del suo legale rapp.te p.t. , *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, e domiciliata in Roma (00186) via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it su ReGIndE) - resistente -

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI ROMA** (CF 80190390585) in persona del suo legale rapp.te p.t. , *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata in Roma (00186) via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it su ReGIndE) - resistente -

- **ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO MATTEI” DI CERVETERI** (CF 91038340583) in persona del suo legale rapp.te p.t. , *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata in Roma (00186) via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it su ReGIndE) - resistente -

E NEI CONFRONTI DI

- **LUCARINI SARA**, nata a Roma il 22.11.1983 (CF LCRSRA83S62H501B), ivi residente in via Giannetto Valli n. 41 (cap 00149) e

- **RIGHI ALESSANDRA**, nata a Roma il 26.12.1976 (CF RGHLN76T66H501P), ivi residente in via dei Prati Fiscali n. 258 (cap 00141)

- *controinteressati* -

nonché nei confronti di ulteriori 50 controinteressati i cui dati personali risultano, allo stato, non conosciuti e non conoscibili, dunque difficilmente reperibili

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della graduatoria provinciale per le supplenze – scuola secondaria di I grado – anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ai sensi dell'art. 4 co. 6-bis e 6-ter L. 124/1999 pubblicata sul sito internet USR Lazio <https://www.atpromaistruzione.it/atp/?p=25599> in data 02 settembre 2020, laddove il

punteggio attribuito per i “titoli di servizio” è stato di “19” invece che di “20” relativamente alla classe di concorso “AB25” (**doc. 01**), nonché

- della graduatoria provinciale per le supplenze – scuola secondaria di II grado – anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ai sensi dell’art. 4 co. 6-bis e 6-ter L. 124/1999 pubblicata sul sito internet **USR Lazio**

<https://www.atpromaistruzione.it/atp/?p=25599> in data 02 settembre 2020, laddove il punteggio attribuito per i “titoli di servizio” è stato di “38” invece che di “40” relativamente alla classe di concorso “AB24” (**doc. 02**), oltre a

- ogni altro atto (anche non conosciuto) ma presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati.

FATTO

- In data 03 agosto del 2020 la Ricorrente presentava domanda per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 relative alla scuola secondaria di I e di II grado, così concorrendo per le classi di concorso “AB24”, “AB25” e “AJ24”; la domanda otteneva il protocollo telematico n. *“m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1667809.03-08-2020”* (**doc. 03**).
- In data 02 settembre 2020 veniva pubblicata la graduatoria provinciale per le supplenze – scuola secondaria di I grado – anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (d’ora in avanti “graduatoria di I grado”); in essa la Ricorrente, con riferimento alla classe di concorso “AB25”, otteneva il posizionamento al n. “671”, vedendosi riconoscere complessivi punti “61”, di cui n. “33” alla voce “titolo di accesso”, n. “9” alla voce “ulteriori titoli valutabili” e n. “19” alla voce “titoli di servizio” (**doc. 01, cit.**).
- Sempre in data 02 settembre 2020 veniva pubblicata la (seconda) graduatoria provinciale per le supplenze – scuola secondaria di II grado – anni scolastici

2020/2021 e 2021/2022 (d'ora in avanti "graduatoria di II grado"); in essa la Ricorrente, con riferimento alla classe di concorso "AB24", otteneva il posizionamento al n. "369", vedendosi attribuire complessivi punti "80", di cui n. "33" alla voce "titolo di accesso", n. "9" alla voce "ulteriori titoli valutabili" e n. "38" alla voce "titoli di servizio" (doc. 02, cit.).

- Nella medesima "graduatoria provinciale di II grado" la Ricorrente, con riferimento alla classe di concorso "AJ24", otteneva il posizionamento al n. "4", vedendosi attribuire complessivi punti "62", di cui n. "33" alla voce "titolo di accesso", n. "9" alla voce "ulteriori titoli valutabili" e n. "20" alla voce "titoli di servizio" (doc. 02, cit.).
- Con riferimento ad entrambe le graduatorie oggi in discussione, la tabella di valutazione dei "titoli di servizio" valevole nel caso specifico (v. OM 60/2020 – **doc. 04**) prevedeva un massimo di punti "12" per ciascun anno scolastico *"prestato nella stessa classe di concorso"*, con la specificazione che *"Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato 12 punti"* (**doc. 05**).
- L'art. 11 ^{co. 14} L. 124/1999 prevede testualmente che *"Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che **il servizio di insegnamento non di ruolo** prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come **anno scolastico intero** se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato **prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale**"* (**doc. 06**).
- Laddove il titolo di servizio, valutato come sopra, non fosse stato relativo alla stessa classe di concorso, il punteggio di "12" doveva essere valorizzato alla metà (cioè "6").

- Orbene, sulla base di tale dettato normativo, la Ricorrente – sempre per entrambe le graduatorie oggi in discussione – ha provveduto ad inserire i seguenti “titoli di servizio”:
 - supplenza temporanea dal 20 gennaio 2017 all’08 giugno 2017 (tot. 140 gg.), svolta nella classe di concorso AB24 (ex A346) presso l’ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO CRISTOFORO COLOMBO di Roma sino al completamento degli scrutini finali;
 - supplenza temporanea dal 09 novembre 2017 al 18 gennaio 2018 (tot. 71 gg.), svolta nella classe di concorso AB24 presso L’Istituto di Istruzione Leonardo da Vinci di Roma;
 - supplenza temporanea dal 06 dicembre 2018 all’11 giugno 2019 nonché dal 17 giugno 2019 al 07 luglio 2019 (tot. 209 gg.), svolta nella classe di concorso AB24 presso l’Istituto via Albergotti 35, di Roma;
 - supplenza temporanea dal 03 ottobre 2019 al 30 giugno 2020 nonché dal 10 luglio 2020 al 14 luglio 2020 (tot. 277 gg.), svolta nella classe di concorso AB24 presso l’Istituto Virgilio di Roma.
- I “titoli di servizio” sopra elencati, così certificati dalla Ricorrente nella domanda di inserimento in graduatoria hanno ricevuto una valutazione non corretta sia nella “graduatoria di I grado” che nella “graduatoria di II grado”; ma, ancor più sorprendentemente, all’interno della stessa “graduatoria di II grado” sono stati valutati correttamente con riferimento alla classe di concorso “AJ24” e non correttamente con riferimento alla classe di concorso “AB24”, rendendosi palese la differente valorizzazione attribuita.
- La valutazione dei titoli di servizio – quanto alle classi di concorso “AB24” e “AB25” – è stata effettuata dall’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” di Cerveteri, così individuato sulla scorta del provvedimento emanato

dall'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI ROMA in data 10 agosto 2020 (**doc. 07**).

- Qui di seguito, riportate in tabelle (redatte in conformità alle regole per il p.a.t.), le valutazioni dei titoli di servizio ottenute in entrambe le graduatorie, per come visibili e scaricabili dalla pagina personale della Ricorrente sull'applicativo “Istanze Online”, tabelle che si allegano comunque al fascicolo di parte ai **docc. 08, 09 e 10**:

classe di concorso “AB24”
riportata in allegato al fascicolo documenti al n. “6-bis”

| A.S. | Periodi | | | | | Dati di valutazione | | | Punt. Uff. |
|---------|-----------|--------------|---------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|----|------------|
| 2016/17 | specifico | Grad AB24 | Inseg A346 | Periodo 20/01/2017 08/06/2017 | Giorni 140 (140) | Inseg A346 | Giorni 140 | 1F | |
| 2017/18 | specifico | Grad AB24 | Inseg AB24 | Periodo 09/11/2017 18/01/2018 | Giorni 71 (71) | Inseg AB24 | Giorni 71 | | |
| 2018/19 | specifico | Grad AB24 | Inseg AB24 | Periodo 06/12/2018 11/06/2019 | Giorni 188 (188) | Inseg AB24 | Giorni 209 | | |
| | specifico | AB24 | AB24 | 17/06/2019 07/07/2019 | 21 (21) | | | | |
| 2019/20 | specifico | Grad AB24 | Inseg AB24 | Periodo 03/10/2019 30/06/2020 | Giorni 272 (272) | Inseg AB24 | Giorni 277 | | |
| | specifico | AB24 | AB24 | 10/07/2020 14/07/2020 | 5 (5) | | | | |
| | | | | | | Totale titoli di servizio | | | 38.0 |

classe di concorso “AB25”
riportata in allegato al fascicolo documenti al n. “6-ter”

| A.S. | Periodi | | | | | Dati di valutazione | | | Punt. Uff. |
|---------|------------|--------------|---------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|----|------------|
| 2016/17 | aspecifico | Grad AB24 | Inseg A346 | Periodo 20/01/2017 08/06/2017 | Giorni 140 (140) | Inseg A346 | Giorni 140 | 1F | |
| 2017/18 | aspecifico | Grad AB24 | Inseg AB24 | Periodo 09/11/2017 18/01/2018 | Giorni 71 (71) | Inseg AB24 | Giorni 71 | | |
| 2018/19 | aspecifico | Grad AB24 | Inseg AB24 | Periodo 06/12/2018 11/06/2019 | Giorni 188 (188) | Inseg AB24 | Giorni 209 | | |
| | aspecifico | AB24 | AB24 | 17/06/2019 07/07/2019 | 21 (21) | | | | |
| 2019/20 | aspecifico | Grad AB24 | Inseg AB24 | Periodo 03/10/2019 30/06/2020 | Giorni 272 (272) | Inseg AB24 | Giorni 277 | | |
| | aspecifico | AB24 | AB24 | 10/07/2020 14/07/2020 | 5 (5) | | | | |
| | | | | | | Totale titoli di servizio | | | 19.0 |

classe di concorso “AJ24”
riportata in allegato al fascicolo documenti al n. “6-quater”

| A.S. | Periodi | | | | | Dati di valutazione | | | Punt. Uff. |
|---------|------------|--------------|---------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|----|------------|
| 2016/17 | aspecifico | Grad AB24 | Inseg A346 | Periodo 20/01/2017 08/06/2017 | Giorni 140 (140) | Inseg A346 | Giorni 140 | 1F | |
| 2017/18 | aspecifico | Grad AB24 | Inseg AB24 | Periodo 09/11/2017 18/01/2018 | Giorni 71 (71) | Inseg AB24 | Giorni 71 | | |
| 2018/19 | aspecifico | Grad AB24 | Inseg AB24 | Periodo 06/12/2018 11/06/2019 | Giorni 188 (188) | Inseg AB24 | Giorni 209 | | |
| | aspecifico | AB24 | AB24 | 17/06/2019 07/07/2019 | 21 (21) | | | | |
| 2019/20 | aspecifico | Grad AB24 | Inseg AB24 | Periodo 03/10/2019 30/06/2020 | Giorni 272 (272) | Inseg AB24 | Giorni 277 | | |
| | aspecifico | AB24 | AB24 | 10/07/2020 14/07/2020 | 5 (5) | | | | |
| | | | | | | Totale titoli di servizio | | | 20,0 |

- Orbene, tra i titoli di servizio così certificati, e confrontando tra loro i punteggi ottenuti nelle diverse classi di concorso, solo uno appare essere stato valorizzato non correttamente, essendogli stato attribuito un punteggio diverso da quello che avrebbe dovuto essere riconosciuto in applicazione del dettato legislativo sopra citato.
- Il titolo di servizio valorizzato non correttamente è la supplenza temporanea svolta nell’anno 2017 (dal 20 gennaio 2017 all’08 giugno 2017, in tot. 140 gg.) in favore dell’ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO CRISTOFORO COLOMBO di Roma nella classe di concorso AB24 (ex A346) (**doc. 11**).
- La Ricorrente, in adempimento all’obbligo contrattuale intrapreso, **ha partecipato attivamente agli scrutini finali della classe “5F”, avvenuti il 05/06/2017**; ne è prova proprio l’ultimo dei contratti stipulati, avente data di scadenza 08 giugno 2017.
- È di fondamentale importanza rilevare come tale ultimo contratto sia stato stipulato, anche, in ottemperanza a quanto statuito dall’art. 37 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il Comparto scuola, laddove viene espressamente previsto che in caso di rientro del professore titolare dopo il 30 aprile – la qual cosa è

avvenuta, come dimostrano gli stessi contratti stipulati nel corso del tempo – “*per ragioni di continuità didattica il supplente è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali*” (doc. 12).

- In più, il verbale con firma degli scrutini finali, redatto in data 05/06/2017, è stato già richiesto con istanza a firma del sottoscritto Procuratore inoltrata via PEC in data 19 ottobre 2020 (doc. 13), rimasta ancora senza riscontro alla data di notifica del presente atto.
- E proprio in virtù la prof.ssa STRIANESE ha attivamente partecipato agli scrutini di fine anno la supplenza avrebbe dovuto essere valutata con l’attribuzione di punti “12”, ai sensi dell’art. 11 ^{co. 14} L. 124/1999, nonché dell’allegato “A/4” alla O.M. 60/2020, **ma così non è stato.**
- La Ricorrente, dunque, vedendosi negato il giusto punteggio, presentava formale reclamo (doc. 14), nonché anche istanza di rettifica della graduatoria (doc. 15) presso l’istituto competente per come individuato sulla scorta dei chiarimenti pubblicati dal DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE in data 11 settembre 2020 (doc. 16).
- Il reclamo rimaneva senza risposta, mentre l’istanza di rettifica riceveva risposta positiva, provvedendo il Liceo Tito Lucrezio Caro ad emanare decreto di rettifica della graduatoria, avendo così correttamente valutato i titoli della Ricorrente (doc. 17).
- Tale decreto di rettifica, in particolare, così testualmente ha previsto: “*VISTA l’attribuzione del punteggio relativo al servizio svolto dalla stessa presso l’Istituto Tecnico Statale C. Colombo di Roma nell’a.s. 2016/17, cl.conc.AB24, dal 20 gennaio 2017 al 08 giugno 2017, **non considerato erroneamente come anno intero** nella valutazione della domanda per l’inserimento nella GPS III[^]*”

*fascia graduatoria d'Istituto in base all'art. 11 , comma 1 Legge 124/1999 ...
**DECRETA la rettifica dei punteggi nella graduatoria provinciale per le
supplenze relative al biennio 2020/22 della docente Serena Strianese, per le classi
di concorso di seguito indicate: - AB24 punti 82 – AB25 punti 62”.***

Alla luce di quanto sopra, l'odierna Ricorrente – **con lo scopo di rendere definitiva la rettifica così ottenuta, ai fini della convalida a sistema ai sensi dell'art. 8 ^{co. 8} O.M. 60/2020, nonché per la definitiva rideterminazione del punteggio e della posizione in graduatoria ai sensi dell'art. 8 ^{co. 9} O.M. 60/2020** – si vede costretta a promuovere il presente ricorso, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi

IN DIRITTO

I

**VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60 DEL 10 LUGLIO 2020 E DELLA
SUA TABELLA ALLEGATA A/4 (LEX SPECIALIS)**

VIOLAZIONE DEL L'ART. 11 ^{co. 14} L. 03 MAGGIO 1999 N. 124

**VIOLAZIONE DELL' ART. 37 DEL C.C.N.L. 29 NOVEMBRE 2007 PER IL COMPARTO
SCUOLA**

**MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, SUPERFICIALE ED INCOMPLETA – MANIFESTA
ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E ARBITRARIETÀ**

DIFETTO ED ERRORE NEI PRESUPPOSTI

TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI

L'erronea valorizzazione dei titoli di servizio presentati dalla Ricorrente è frutto di un'evidente violazione delle regole di procedura, per come stabilite dall'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020.

Come esposto nella superiore parte in fatto, la Ricorrente ha presentato nei termini di legge domanda per l'inserimento sia nella “graduatoria di I grado” che nella “graduatoria di II grado”, entrambe relative agli anni scolastici 2020/2021 e

2021/2022.

In esse ha regolarmente certificato i titoli di servizio in precedenza conseguiti, fra i quali – come detto – la supplenza temporanea svolta nell’anno 2017 (dal 20 gennaio 2017 all’08 giugno 2017, in tot. 140 gg.) nei confronti dell’ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO CRISTOFORO COLOMBO di Roma nella classe di concorso AB24 (ex A346) (doc. 07, cit.).

Con riferimento a tale supplenza, la Ricorrente **già nella domanda ha specificato di aver partecipato agli scrutini finali** [della classe “5F”, avvenuti il 05/06/2017, *ndr*], come ben si legge a pag. 17 del documento presentato telematicamente il 03 agosto 2020.

Tale circostanza, è documentata anche dai contratti a tempo determinato che hanno disciplinato nel suo complesso tale supplenza temporanea (doc. 07, cit.).

Tale circostanza è documentalmente accertabile sol che si abbia riguardo alla *ratio* sottesa alla stipula dell’ultimo contratto di supplenza temporanea tra la Ricorrente e l’ITT Colombo di Roma, ossia l’ottemperanza a quanto statuito dall’art. 37 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il Comparto scuola, laddove viene espressamente previsto che in caso di rientro del professore titolare dopo il 30 aprile “*per ragioni di continuità didattica **il supplente è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali***” (doc. 07-bis, cit.).

Nonostante la chiarezza della documentazione a supporto del titolo di servizio ora in esame (doc. 07, cit.) confrontando i punteggi ottenuti, visibili nella propria pagina personale dell’applicativo “Istanze Online”, si nota come la valorizzazione di tale supplenza temporanea sia stata effettuata correttamente con riferimento alla classe di concorso “AJ24” (avendo correttamente ottenuto punti “6”, cioè il massimo, in quanto supplenza prestata in classe differente da quella in graduatoria), ma non così nelle classi di concorso “AB24” e AB25”; in quest’ultima la valorizzazione del titolo

di servizio avrebbe dovuto essere la medesima della classe di concorso “AJ24”, cioè “20” punti, ma inaspettatamente così non è stato, avendo avuto attribuito il punteggio di “19”.

Nella classe di concorso “AB24”, invece, il titolo ha ottenuto il punteggio di “10” invece che “12”, **non essendosi tenuto conto del fatto che la supplenza è stata prestata sino al completamento degli scrutini finali di quell’anno scolastico.**

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, già con sentenza n. 3529 del 26.06.2002 ha statuito che *“In materia di valutazione del servizio, l’art. 11 comma 14 l. 3 maggio 1999 n. 124, ha stabilito che “il comma 1 dell’art. 489, t.u. è da intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dall’1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale ”; la disposizione ha carattere interpretativo, con effetti retroattivi, in quanto chiarisce il senso della disposizione interpretata, mediante la definizione di un significato che ragionevolmente può essere ascrivito alla legge anteriore”.*

Ancor più recentemente, invece, è stata la migliore giurisprudenza di merito a statuire che *“Ai sensi dell’art.489, D.lgs. n. 297/1994 come successivamente interpretato dall’art 11, legge n. 124/1999, per ottenere lo scatto di anzianità previsto dall’art. 53 legge n. 312/1980, il biennio di servizio deve intendersi quello in cui, per due anni scolastici di seguito, il docente ha prestato servizio per almeno 180 giorni o, in alternativa, dal 1 febbraio agli scrutini di quell’anno”* (Trib. Torino, 05/04/2012).

Restano poco comprensibili le ragioni per le quali l’Amministrazione abbia valutato i titoli di servizio dichiarati in maniera non conforme al dettato di cui all’art. 11 co.14 L. 124/1999.

Inoltre, la circostanza che il titolo di servizio rappresentato dalla supplenza

temporanea prestata in favore dell'ITT Colombo sia stata valorizzata diversamente nell'ambito della medesima graduatoria la dice lunga sulla correttezza della valutazione effettuata con riferimento alla classe di concorso "AB24".

A conferma della tesi qui sostenuta soccorre il decreto di rettifica (proprio di recente) emesso a seguito dell'istanza di rettifica della graduatoria dall'istituto competente per come individuato sulla scorta dell'O.M. 60/2020, laddove testualmente ha previsto: *"VISTA l'attribuzione del punteggio relativo al servizio svolto dalla stessa presso l'Istituto Tecnico Statale C. Colombo di Roma nell'a.s. 2016/17, cl.conc.AB24, dal 20 gennaio 2017 al 08 giugno 2017, non considerato erroneamente come anno intero nella valutazione della domanda per l'inserimento nella GPS III^ fascia graduatoria d'Istituto in base all'art. 11 , comma 1 Legge 124/1999 ... **DECRETA la rettifica dei punteggi nella graduatoria provinciale per le supplenze relative al biennio 2020/22 della docente Serena Strianese, per le classi di concorso di seguito indicate: - AB24 punti 82 – AB25 punti 62"***.

Il comportamento assunto dalla P.A. risulta, pertanto, viziato da difetto di motivazione, di presupposti e comunque da evidente illogicità e contraddittorietà manifesta, nonché contrario ai doveri di imparzialità, efficienza e razionalità dell'azione amministrativa, avendo violato il diritto della Ricorrente previsto da norme cogenti e, comunque, il legittimo affidamento ingenerato anche dalla normativa speciale di valutazione dei titoli di servizio.

La nuova valutazione, per come inserita nel decreto emanato dal Liceo Tito Lucrezio Caro di Roma dovrà essere resa definitiva, **ai fini della convalida a sistema ai sensi dell'art. 8 co. 8 O.M. 60/2020, nonché per la definitiva rideterminazione del punteggio e della posizione in graduatoria ai sensi dell'art. 8 co. 9 O.M. 60/2020.**

Tale è la pronuncia che sin d'ora si chiede a codesto Ecc.mo T.A.R.

II

SUPPLENZA TEMPORANEA DAL 20 GENNAIO ALL'08 GIUGNO 2017 PRESSO L'ITT
COLOMBO DI ROMA / PARTECIPAZIONE AGLI SCRUTINI FINALI / RICONOSCIMENTO
DELL'ANNO DI SERVIZIO EX ART. 11 ^{co. 14} L. 03 MAGGIO 1999 N. 124 / VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DELL'ART. 41 DELLA CARTA DI NIZZA E
DEI CRITERI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ ED EFFICIENZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA NONCHÉ DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO

ECCESSO DI POTERE

EVIDENTE TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA E
CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA

DIFETTO DI MOTIVAZIONE

VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990

La Ricorrente è stata dunque penalizzata nel posizionamento in graduatoria, trovandosi in posizione di certo non corrispondente ai titoli di servizio ottenuti nel corso degli anni di servizio, con evidente ricaduta anche nella compilazione delle graduatorie di istituto, la cui collocazione ben poteva essere migliore di quella attuale.

La supplenza temporanea presso l'ITT Colombo si è conclusa con la partecipazione agli scrutini finali, ed è cominciata nel mese di gennaio dello stesso anno (dunque, ben prima del 1° febbraio, come previsto dalla L. 124/1999).

Nella specie, invero, si è concretata una violazione del legittimo affidamento della ricorrente, ingenerato dal comportamento contraddittorio ed insensato dell'Amministrazione resistente.

Costituisce invero un principio fondamentale del diritto nazionale e comunitario, quello della tutela del legittimo affidamento, ossia interesse alla legittima tutela di chi confida in una certa situazione già definitasi nella realtà giuridica.

Tale principio, posto a presidio della certezza giuridica, allorquando un intervento pubblico pregiudica una situazione di fatto consolidata sulla quale il privato aveva posto in buona fede il legittimo affidamento, assicura allo stesso una doverosa tutela.

I principi di legalità, di certezza del diritto e di uguaglianza, trovano infatti espresso fondamento nella nostra Costituzione agli artt. 1, 2 e 3.

Il principio di legittimo affidamento è vieppiù sorretto da una tutela costituzionale ancor più intensa, allorquando il soggetto titolare – concretandosi la situazione di fatto posta a base del legittimo affidamento – aspiri ad un posto di lavoro.

Il rispetto del legittimo principio di affidamento comporta, pertanto, in questo caso, l'aspettativa che l'indiscriminato ribaltamento d'opinione della P.A. resistente non finisca per frustrare in maniera irrazionale e sproporzionata la posizione della Ricorrente, così vanificando la possibilità di risultare quanto prima (dipendendo ciò dal posizionamento in graduatoria) assegnataria dell'incarico lavorativo per cui concorre.

Detto principio, oltre che dalla nostra Costituzione (art. 97) e dalla legislazione nazionale (L. n. 15/2005 e n. 241/990), trova tutela anche nell'ordinamento comunitario; il legittimo affidamento incontra, invero, nel diritto europeo particolare attenzione, e proprio attraverso tale ordinamento e la sua capacità di penetrazione in quello domestico, è divenuto un fondamento dei procedimenti amministrativi nazionali.

Stante quanto sopra, i provvedimenti impugnati risultano dunque in contrasto oltre che con i criteri generali sanciti dall'ordinamento nazionale, anche con il principio comunitario di "buona amministrazione" sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea o Carta di Nizza (art. 41) recepito non solo nella legislazione italiana, ma anche dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 3536/2008 e Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 2135/2015).

Per tutto quanto sopra esposto non v'è chi non veda l'infondatezza – sotto i profili evidenziati – delle graduatorie oggi impugnate, da ciò discendendone il buon diritto della Ricorrente ad ottenere il giusto punteggio relativamente ai titoli di servizio presentati e, conseguentemente, il corretto posizionamento in entrambe le graduatorie.

*

ISTANZA CAUTELARE

La domanda di sospensione dell'efficacia delle graduatorie, nonché della loro correzione a seguito della giusta valorizzazione dei titoli di servizio presentati, è oggi sorretta dal prescritto *fumus boni iuris* per i motivi sopra dedotti.

Sussiste, altresì, ai fini della sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati, il *periculum in mora*, atteso che **l'odierna Ricorrente accusa un posizionamento (a cascata) nelle graduatorie d'istituto diverso (più basso) rispetto a quello a cui avrebbe avuto diritto nel caso in cui i suoi titoli di servizio fossero stati correttamente valutati.**

Ciò, intuibilmente, si ripercuote sulle possibilità di essere chiamata per una supplenza.

Sicché sussiste un evidente interesse della Ricorrente – da tutelare in sede cautelare – all'attribuzione del giusto punteggio all'interno delle graduatorie qui oggetto di impugnazione.

Sussiste inoltre un evidente interesse pubblico ad evitare qualsiasi ulteriore aggravamento della procedura (che la Ricorrente medesima ha tentato di evitare, proponendo nei termini di legge formale reclamo).

Si chiede, pertanto, la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, che l'adozione delle misure cautelari che appaiono maggiormente idonee ad assicurare in via interinale gli effetti sulla decisione del ricorso.

ISTANZA DI NOTIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 52 co.2 C.P.A. E 151 C.P.C.

Premesso che

- il ricorso a per oggetto l'impugnazione degli atti meglio in epigrafe indicati;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, l'onere di notificazione va adempiuto nei confronti di tutti i contro interessati, ossia tutti coloro che risultano inseriti **(I)** nella graduatoria provinciale per le supplenze – scuola secondaria di I grado – anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ai sensi dell'art. 4 co. 6-bis e 6-ter L. 124/1999 pubblicata sul sito internet USR Lazio in data 02 settembre 2020 nonché **(II)** nella graduatoria provinciale per le supplenze – scuola secondaria di II grado – anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ai sensi dell'art. 4 co. 6-bis e 6-ter L. 124/1999 pubblicata sul sito internet USR Lazio in data 02 settembre 2020;

Rilevato che

- la notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione d'udienza sarebbe impossibile nei modi ordinari, non soltanto in ragione della consistenza numerica dei destinatari, ma anche e soprattutto per **l'oggettiva impossibilità di identificarli tutti**, non potendo trarre dalle graduatorie impugnate alcun dato personale relativo al luogo di residenza ove eventualmente indirizzare la notifica dell'atto;

Considerato che

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice riassunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte contestata anche mediante affermazioni contenute nella sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 106 del 19.02.1990;
- la pubblicazione sulla G.U. appare inoltre molto onerosa per la Ricorrente;

- l'autorità giudiziaria può, ai sensi dell'articolo 51 co.2 c.p.a., autorizzare la notifica con mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica, richiamando all'uopo l'art. 151 c.p.c.;
- in materia *di qua*, da diverso tempo si dispone, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso del testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento di cui si controverte;

Rilevato infine che

- La notifica con la pubblicazione sul sito Internet continua ad essere utilizzata dal Giudice Amministrativo e del Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive;

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato,

Il sottoscritto Procuratore formula istanza affinché sia valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione del presente ricorso, ai sensi degli artt. 51 co. 2 e c.p.a. e 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, nei confronti di tutti i docenti che risultano inseriti **(I)** nella graduatoria provinciale per le supplenze – scuola secondaria di I grado – anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ai sensi dell'art. 4 co. 6-bis e 6-ter L. 124/1999 pubblicata sul sito internet USR Lazio in data 02 settembre 2020 nonché **(II)** nella graduatoria provinciale per le supplenze – scuola secondaria di II grado – anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ai sensi dell'art. 4 co. 6-bis e 6-ter L. 124/1999 pubblicata sul sito internet USR Lazio in data 02 settembre 2020, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione o dell'USR Lazio dei seguenti dati:

1. autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede nonché il numero di registro generale del ricorso e della data di udienza;

2. indicazione delle generalità del ricorrente e dell'amministrazione intimata;
3. riassunto dei motivi di ricorso;
4. indicazione dei controinteressati genericamente individuati come docenti che risultano essere stati inseriti **(I)** nella graduatoria provinciale per le supplenze – scuola secondaria di I grado – anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ai sensi dell'art. 4 co. 6-bis e 6-ter L. 124/1999 pubblicata sul sito internet USR Lazio in data 02 settembre 2020 nonché **(II)** nella graduatoria provinciale per le supplenze – scuola secondaria di II grado – anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ai sensi dell'art. 4 co. 6-bis e 6-ter L. 124/1999 pubblicata sul sito internet USR Lazio in data 02 settembre 2020.

PROPONENDO, IN SUBORDINE,

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

AI SENSI DEGLI ARTT. 41 co.4 C.P.A. E 150 C.P.C.

Ove non si ritenesse di accogliere la precedente istanza, si formula la presente

Considerato che

- si pongono evidenti ragioni di natura quantitativa, attesa la consistenza numerica dei destinatari ma, altresì, e evidente **l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati**, sia sotto il profilo dell'accertamento della loro residenza anagrafica, nonché in relazione alla potenziale variabilità della graduatoria derivante dall'accoglimento di eventuali ricorsi pendenti, con conseguente inserimento in essa di altri soggetti al momento non conoscibili;

Ritenuto che

- l'identificazione delle persone a cui notificare il provvedimento è impossibile o, quantomeno, eccessivamente difficoltosa;
- la notifica per pubblici proclami ex art. 42 co. 4 c.p.a. e 150 c.p.c. si rende opportuna e necessaria;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

L'odierna Ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, formula istanza affinché codesto ecc.mo TAR valuti l'opportunità di autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante inserimento in G.U. di un sintetico avviso contenente i seguenti dati:

1. autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede nonché numero di registro generale del ricorso e della data di udienza;
2. Indicazione delle generalità della ricorrente e dell'amministrazione intimata;
3. riassunto dei motivi di ricorso;
4. Indicazione dei controinteressati genericamente individuati come docenti che risultano essere stati inseriti **(I)** nella graduatoria provinciale per le supplenze – scuola secondaria di I grado – anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ai sensi dell'art. 4 co. 6-bis e 6-ter L. 124/1999 pubblicata sul sito internet USR Lazio in data 02 settembre 2020 nonché **(II)** nella graduatoria provinciale per le supplenze – scuola secondaria di II grado – anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ai sensi dell'art. 4 co. 6-bis e 6-ter L. 124/1999 pubblicata sul sito internet USR Lazio in data 02 settembre 2020.

Tutto quanto sopra ritenuto e considerato, tanto in fatto quanto in diritto, si conclude perché

VOGLIA L'ON.LE TAR LAZIO – ROMA

- in via preliminare, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., adottare tutte le misure cautelari che appaiono maggiormente idonee ad assicurare in via interinale gli effetti sulla decisione del ricorso ai fini della sospensione dell'esecutività **(I)** della graduatoria provinciale per le supplenze – scuola secondaria di I grado – anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ai sensi dell'art. 4 co. 6-bis e 6-ter L. 124/1999

pubblicata sul sito internet USR Lazio in data 02 settembre 2020 nonché (ii) della graduatoria provinciale per le supplenze – scuola secondaria di II grado – anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ai sensi dell’art. 4 co. 6-bis e 6-ter L. 124/1999 pubblicata sul sito internet USR Lazio in data 02 settembre 2020, nonché di ogni altro atto, di cui non si conoscono gli estremi, presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato, disponendo l’attribuzione in favore della Ricorrente del corretto punteggio, ricalcolato alla luce del disposto di cui all’art. 4 co. 11 L. 124/1999;

- nel merito, accogliere integralmente il ricorso, dichiarando il diritto della ricorrente a ricevere i giusti punteggi per tutti i titoli di servizio presentati, ex art. 4 co. 11 L. 124/1999, ad aver convalidati a sistema detti giusti punteggi (ai sensi dell’art. 8 co. 8 O.M. 60/2020), così ordinando infine la definitiva rideterminazione del punteggio e della conseguente posizione in entrambe le graduatorie oggi impugate, ai sensi dell’art. 8 co. 9 O.M. 60/2020, annullando – con riguardo ai profili oggi in esame – gli atti sopra indicati disponendo ai sensi dell’art. 34 c.p.a. tutte *“le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato”*.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, ivi incluse le spese generali e il contributo unificato dovuto.

*

IN VIA ISTRUTTORIA si chiede che, ai sensi degli artt. 63, 64 e 65 c.p.a., l’Amministrazione depositi i provvedimenti impugnati nonché gli atti e i documenti in base ai quali gli atti sono state effettuate le valutazioni e/o valorizzazioni dei punteggi attribuiti ai titoli di servizio presentati dalla Ricorrente, rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio e che, in mancanza, il Presidente, ovvero un

Magistrato da lui delegato, ne ordini l'esibizione, con riserva di azionare ulteriori mezzi istruttori e/o proporre motivi aggiunti.

*

Si comunicano, unitamente al presente ricorso (**doc. A**) ed alla sua procura in calce (doc. **B**), mediante contestuale deposito i seguenti documenti in copia: **01)** graduatoria provinciale per le supplenze – scuola secondaria di I grado – anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ai sensi dell'art. 4 co. 6-bis e 6-ter L. 124/1999 pubblicata sul sito internet USR Lazio in data 02 settembre 2020; **02)** graduatoria provinciale per le supplenze – scuola secondaria di II grado – anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ai sensi dell'art. 4 co. 6-bis e 6-ter L. 124/1999 pubblicata sul sito internet USR Lazio in data 02 settembre 2020; **03)** domanda di inserimento in graduatoria depositata in via telematica il 03 ago 2020; **04)** Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020; **05)** tabella valutazione titoli di servizio allegata all'O.M. 60/2020; **06)** testo dell'art. 4 co. 11 L. 124/1999 vigente al tempo di causa; **07)** provvedimento scuole polo; **08)** tabella valutazione titoli di servizio per la classe di concorso “AB24”; **09)** tabella valutazione titoli di servizio per la classe di concorso “AB25”; **10)** tabella valutazione titoli di servizio per la classe di concorso “AJ24”; **11)** n. 8 contratti stipulati con I.T.T. Colombo; **12)** art. 37 del CCNL 29 novembre 2007 per il Comparto scuola; **13)** istanza accesso agli atti ITT Colombo di Roma; **14)** reclamo; **15)** istanza rettifica presentata all'istituto Tito Lucrezio Caro di Roma; **16)** chiarimenti sull'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020; **17)** decreto di rettifica dell'istituto Tito Lucrezio Caro di Roma.

Ai sensi degli artt. 9 e 13 co. 3 e 6-bis del T.U. n. 115/2002, atteso che il presente giudizio ha ad oggetto l'esclusione da una procedura concorsuale pubblica, sarà versato un contributo unificato pari a € 325,00.

Roma, 30 ottobre 2020

(AVV. MASSIMO ERRANTE)